

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 27 dicembre 2024, n. 318

**Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da n. 8 aereogeneratori di potenza 6 MW, per una potenza nominale complessiva pari a 48,000 MWe, nei territori comunali di Orta Nova (FG) e Ortona (FG) in località "Posta delle Canne" e "Mascitelli", denominato "Posta Delle Canne", nonché delle opere connesse ricadenti nei Comuni di Orta Nova, Ortona e Stornara (FG), e delle infrastrutture indispensabili. Proponente: Posta Delle Canne S.r.l., Via Durini, n.9 Milano, Cod. Fis. e P. IVA 08416570722.**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, su istruttoria effettuata dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

**PREMESSO CHE**, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56;
- D.M. (MASE) 21 giugno 2024 “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” (GU Serie Generale n.153 del 02-07-2024).

#### **ATTESO CHE:**

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è compararcoordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento,

valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
  - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “ nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.
  - è stato rivisto l’Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- Con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997, “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”, la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili.

#### RILEVATO CHE

- La **Posta Delle Canne S.r.l.** (di seguito “Società”, “istante” o “proponente”), con sede legale in Via Durini n.9, 20122 Milano (MI) , con nota del 07/08/2020, con Prot. n. 004\_20WPCN, presentava al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, istanza per il rilascio del provvedimento di V.I.A. nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale (P.U.A.) ai sensi dell’art.27 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto in epigrafe;
- la Società, con nota del 09/10/2020, acquisita al prot. n. 7105del 12/10/2020, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii. richiedeva alla Regione il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto (Autorizzazione Unica, A.U.) per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito inizialmente da 10 aereogeneratori, dipotenza nominale complessiva pari a 56,00 MWe, nei territori comunali di Ortanova e Ortona (FG) in località “Posta delle Canne” e

- “Mascitelli”, denominato “Posta Delle Canne”, nonché, delle opere connesse ricadenti nei Comuni di Ortanova, Ortona e Stornara (FG), e delle infrastrutture indispensabili;
- questo ufficio regionale competente per l’A.U., in esito alla verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione trasmessa dalla Società, caricata sul portale regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), rilevava la presenza di anomalie formali, comunicate con nota prot. n. 2100 del 1/03/2021 *“Richiesta di integrazioni ai fini della procedibilità”*, invitando la Società a fornire le integrazioni richieste nel termine di 30 giorni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  - la Società, con nota pec del 2/04/2021, in atti al prot. n. 003394 del 2/04/2021, inviava la comunicazione del 31 marzo 2021 Prot 021\_21WPCN al Ministero dello Sviluppo Economico, con la quale trasmetteva la “dichiarazione per l’installazione o l’esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici” e relativi elaborati integrativi;
  - la Società, con nota del 7/04/2021, in atti al prot. n. 3473 del 7/04/2021, inviava la “Comunicazione di documentazione integrata per la pratica RP1OKV7”, generata elettronicamente a seguito del caricamento sul portale Sistema Puglia della documentazione integrativa richiesta da questa Sezione;
  - la Società, con nota del 7/04/2021, in atti al prot. n. 3475 del 7/04/2021, inviava la “Comunicazione di documentazione integrata per la pratica RP1OKV7”, generata elettronicamente a seguito del caricamento sul portale Sistema Puglia della documentazione integrativa richiesta da questa Sezione;
  - la Società, con nota acquisita agli atti con il numero 3754 del 14/04/2021, trasmetteva al competente Ministero la dichiarazione per l’installazione o l’esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici;
  - la Società, con nota n.5338 del 18/05/2021, trasmetteva le comunicazioni di “Benestare al Progetto” ricevute in data 13/05/2021, come da STMG accettata, secondo il quale *“la Vs. centrale venga collegata in antenna a 150 kV con una nuova Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN da inserire in entra esce alla linea RTN a 150 kV “CP Ortanova – SE Stornara”, previa realizzazione di due elettrodotti RTN a 150 kV tra la futura SE suddetta e una futura SE RTN a 380/150 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN a 380 kV “Foggia – Palo del Colle”*;
  - la Società, con nota acquisita agli atti con il numero 9177 del 25/05/2023, sollecitava la Regione Puglia al rilascio della procedibilità dell’istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, presentata per il progetto impianto eolico composto da 10 aerogeneratori, della potenza nominale di 5,6 MW, da realizzarsi nei comuni di Orta Nova (FG), Ortona (FG) e Stornara (FG) in località “Posta delle Canne” e “Mascitelli”;
  - la Società, con nota acquisita al prot.n.98811 del 23/02/2024, trasmetteva le osservazioni in relazione al progetto eolico ID: 2021 / 00214 /VIA in iter di Valutazione di Impatto Ambientale presso la Provincia di Foggia della società AIP 2 Srl;
  - la Società, con nota acquisita agli atti prot.n. 98923 del 23/02/2024, sollecitava questa Sezione al rilascio della procedibilità dell’istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03;
  - il MASE, con nota prot. n. rif.0005411-P-23/02/2024, trasmetteva l’esito della procedura di VIA per effetto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 15/02/2024: precisamente, il Consiglio dei Ministri deliberava di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto, *“...a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 246 del 26 aprile 2022, [della Commissione tecnica PNRR-PNIEC], la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*. Si precisa che, per effetto di quanto disposto dall’art. 7 del DL n. 50/2022 (come conv. in Legge n. 91/2022), nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *“le eventuali deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA ed alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
  - la Società, con nota acquisita al prot. n. 98811 del 23/02/2024, trasmetteva le osservazioni in relazione al progetto eolico ID: 2021 / 00214 /VIA in iter di Valutazione di Impatto Ambientale presso la Provincia di Foggia della società AIP 2 Srl;

- la Società, con nota acquisita agli atti prot.n. 98923 del 23/02/2024, sollecitava questa Sezione al rilascio della procedibilità dell'istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (oggi Sezione Transizione Energetica) di questa amministrazione regionale, con nota prot. n. 10122 del 7/10/2022 informava le società proponenti destinatarie di analoghi provvedimenti emessi dalla Presidenza del CdM che *"... in ragione del carattere di specialità della disciplina posta dall'art. 146 D.lgs. n.42/2004, il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non elimina sic et simpliciter la necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A. (rif. T.A.R. PUGLIA, Bari, Sezione I – 19 marzo 2019, n. 403) ..."* e che *"... atteso il carattere autonomo e presupposto del titolo paesaggistico, è pacifico che detto apprezzamento debba avvenire con l'opportuno coinvolgimento delle autorità preposte, a valle (per ciò che riguarda la tutela del paesaggio in presenza dei presupposti di cui al capoverso precedente) di una specifica domanda di autorizzazione paesaggistica da parte del soggetto interessato rivolta all'autorità competente, trattandosi di procedimento su istanza di parte ..."*; pertanto codesta Società è invitava a voler fornire evidenza *"... dell'istanza effettuata da codesto proponente ai fini del conseguimento del titolo paesaggistico o se la stessa sia stata o meno inclusa nell'elenco delle autorizzazioni settoriali da assumere all'interno del procedimento ex art 27 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 all'autorità competente ministeriale (di cui si chiede evidenza) ..."*;
- la Società istante, con nota acquisita al prot.n.133402 del 14/03/2024 chiedeva al MASE, informando per conoscenza la scrivente sezione regionale, di convocare la Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 7, c. 8 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/06, per la conclusione del procedimento di P.U.A. del progetto eolico "Posta delle Canne" in oggetto;
- questa Sezione, a seguito della verifica condotta in presenza della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, comunicava, con nota n.0138085 del 18/03/2024 che il procedimento in oggetto era formalmente avviato e con la stessa nota, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., veniva convocata per il giorno 29/04/2024 la Conferenza di Servizi sincrona per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza;
- la Società, con nota acquisita al prot.n.0160272 del 29/03/2024, forniva il riscontro a quanto richiesto da Enac con la nota prot. 41836 del 25/03/2024;
- la Società, con nota acquisita al prot.n.016107 del 30/03/2024, comunicava di aver effettuato il caricamento su Portale dedicato ai fini AU di tutta la documentazione progettuale già oggetto di scrutinio favorevole di compatibilità ambientale e della documentazione amministrativa propedeutica all'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica in oggetto;
- la Società, con nota acquisita al prot.n.0201357 del 24/04/2024, riscontrava la nota del Comando dei Vigili del Fuoco e trasmetteva la documentazione propedeutica alla valutazione del progetto eolico in oggetto ai sensi dell'ex art. 3 DPR 151/2011 da parte dello stesso Ente;
- la Società, con nota acquisita al prot.n.0201360 del 24/04/2024 riscontrava la nota di Snam EAM80007 PROT 95 e trasmetteva il verbale di sopralluogo e l'elaborato tecnico con evidenza dell'intersezione del cavidotto del progetto eolico in oggetto con la condotta SNAM e la relativa modalità di risoluzione, ai fini del rilascio del parere di competenza da parte dello stesso Ente;
- la Società, con nota acquisita al prot.n.0201965 del 24/04/2024, comunicava di aver caricato sul portale regionale Sistema Puglia altra documentazione;
- la Società, con nota acquisita al prot.n.0201966 del 24/04/2024, trasmetteva la Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie conforme alle informazioni disponibili nel sito internet, aggiornata con le modifiche progettuali apportate a seguito dell'emissione della compatibilità ambientale del progetto in epigrafe;
- la Società, con nota acquisita al prot.n.0204705 del 29/04/2024, trasmetteva al Servizio regionale competente per le successive attività espropriative il Piano Particellare di Esproprio descrittivo e grafico, revisionato e aggiornato, la Dichiarazione di manleva aggiornata alla data di trasmissione, la Visura Camerale e la dichiarazione del progettista dell'impianto in oggetto;

- in data 29 aprile 2024 si svolgeva la conferenza di servizi, a valle della quale il rappresentante regionale si impegnava a trasferire al dirigente di Sezione le risultanze della stessa riunione ai fini delle valutazioni conseguenziali sul seguito, ribadendo in primis la necessità di acquisire il parere paesaggistico da parte dall'Autorità Competente, oltre che eventuali pareri per i quali non dovesse risultare applicabile l'istituto del silenzio assenso a norma dell'art. 20 comma 4 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. Al fine di avviare la procedura espropriativa, si richiedeva anche il contributo istruttorio da parte del competente Servizio regionale e si invitava la Società a fornire i riscontri e/o le integrazioni richieste dagli enti al fine del rilascio dei pareri di competenza;
- la Società, con nota acquisita al prot.n.0219808 del 9/05/2024, chiedeva al Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia di conoscere se i terreni interessati dall'impianto eolico in epigrafe fossero gravati o meno da uso civico ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e L.R. n. 7/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Società, con nota acquisita al prot.n.0248063 del 24/05/2024, trasmetteva il Piano Economico Finanziario;
- la Società, con nota acquisita al prot.n.0254879 del 29/05/2024 trasmetteva la relazione tecnica illustrante le modalità di gestione e superamento dell'interferenza tra l'elettrodotto esterno e il metanodotto di proprietà di SNAM Rete Gas S.p.A.;
- la Società, con nota acquisita al prot.n. 0261448 del 31/05/2024, trasmetteva la documentazione tecnica aggiornata secondo le indicazioni di SNAM RETE GAS S.p.a. - Centro di Foggia, al fine di rappresentare le modalità di gestione e superamento dell'interferenza tra l'elettrodotto esterno del progetto eolico in epigrafe e il metanodotto di proprietà di dell'Ente;
- la Società, con nota acquisita al prot.n.0314751 del 24/06/2024, trasmetteva il Verbale di Conferenza dei Servizi conclusiva ai fini P.U.A. ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 14 della L. 241/90 tenutasi in data 21/05/2024 e trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 13/06/2024 con prot. 0109453;
- la Società, con nota acquisita al prot.n. 0339280 del 4/07/2024 trasmetteva l'attestazione rilasciata ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e L.R. n. 7/98 dal Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici inerentemente al progetto in epigrafe;
- la Società, con nota acquisita al prot.n. 0339285 del 4/07/2024, sollecitava la Sezione Transizione Energetica a convocare la Conferenza di Servizi per la conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica del progetto;
- con nota acquisita al prot.n. 0361902 del 16/07/2024, veniva acquisito agli atti il parere pervenuto dal COMANDO MILITARE ESERCITO PUGLIA, parere prot. n. M\_D AC9641C REG2024 0017592 del 16/07/2024;
- in data 23/07/2024 veniva pubblicato sul Portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali alla pagina dedicata al progetto eolico in oggetto (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7563/10946> e <https://va.mite.gov.it/File/Documento/1108275> )
- il Provvedimento Direttoriale P.U.A. *“che comprende il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2024, di esito positivo, subordinato al rispetto delle prescrizioni in esso riportate, nonché l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, titolo assoggettato alle prescrizioni archeologiche indicate nel parere n. 5608-P del 17 maggio 2024 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, e l'autorizzazione culturale, di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004.”*;
- la Società con nota acquisita in data 24/07/2024 chiedeva “ai sensi ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003, di convocare la Conferenza di Servizi per la conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica del progetto eolico *Posta delle Canne* in oggetto”;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., atteso che il MASE aveva emanato il Provvedimento Direttoriale di P.U.A. questa Sezione con nota n.0390333 del 31/07/2024 trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 29/04/2024 e convocava

per il giorno 9/09/2024 l'ulteriore Conferenza per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza, al fine di consentire l'acquisizione di intese, concertazioni, nulla osta o assensi comunque denominati dalle Amministrazioni/Enti coinvolte;

Per inciso, era evidenziato che il predetto PUA ministeriale ricomprendesse il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2024, di esito positivo, subordinato al rispetto delle prescrizioni in esso riportate, nonché l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, titolo assoggettato alle prescrizioni archeologiche indicate nel parere n. 5608-P del 17 maggio 2024 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, e l'autorizzazione di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004.

- la Società, con nota acquisita al prot.n.0393623 del 1/08/2024 chiedeva a Snam spa il rilascio del parere di competenza ai fini del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 del progetto eolico in epigrafe;
- la Società, con nota acquisita al prot.n.0395262 del 2/08/2024, chiedeva al Comando dei Vigili del Fuoco il rilascio del parere di competenza ai fini del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 del progetto eolico in epigrafe;
- SNAM, con nota acquisita al prot. n. 0396771 del 5/08/2024, trasmetteva il proprio Nulla Osta;
- la Società, con nota acquisita al prot. n.03997954 del 5/08/2024 trasmetteva il nulla osta rilasciato da SNAM in data 03/06/2024 con prot. 159 debitamente controfirmato per accettazione;
- Il Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia, competente per le attività espropriative, con nota acquisita al prot. n. 0411584 del 19/08/2024, riscontrava la nota prot. .0400244/2024 del 06/08/2024, richiamando la circolare prot. AOO\_064-20742 del 16.11.2023, in particolare il Paragrafo n.2 "Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale", nel quale comunicava che *"alla luce della ricognizione del quadro normativo di cui sopra e delle precisazioni di cui innanzi, la documentazione da produrre, a cura delle Società proponenti e/o concessionarie, dovrà comprendere..."* ;
- la Società, con nota acquisita al prot. n.0413570 del 21/08/2024 trasmetteva il nulla osta, ai sensi degli artt. 709 e 711 del Codice della Navigazione, alla realizzazione dell'intervento in oggetto, per gli aspetti aeronautici di competenza di ENAC trasmesso dall'Ente in data 07/08/2024 con prot. 117590;
- la Società, con nota acquisita al prot.n.0416427 del 26/08/2024 chiedeva al Consorzio di Bonifica della Capitanata il rilascio del parere di competenza ai fini del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 del progetto eolico in epigrafe;
- la Società, con nota acquisita al prot.n.0416435 del 26/08/2024 chiedeva alla Provincia di Foggia-Servizio Autorità Idraulica- il rilascio del parere di competenza ai fini del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 del progetto eolico in epigrafe;
- con nota acquisita al prot.n. 0430567 del 5/09/2024, veniva acquisito il parere RFI Protocollo = RFI-VDO-DOIT.BA\A0011\P\2024\0004624;
- la Società, con nota acquisita al prot.n.0432985 del 6.09.2024 comunicava a Terna Spa che "il progetto in oggetto è costituito da due sezioni di impianto che fanno capo a due soluzioni di connessioni differenti, contraddistinte con i codici pratica: 201901326 e 202000434. che i preventivi di connessione per il progetto in oggetto (Codice tracciabilità TERNA: 201901326 e 202000434) sono stati rilasciati da Codesto Spett.le Gestore Nazionale di Rete per una potenza complessiva pari a 56 MW e conseguentemente non risulta essere necessario presentare una richiesta di modifica di connessione e l'allineamento della potenza del progetto in oggetto ai fini del procedimento di A.U";
- la Società, con nota acquisita al prot.n. 0451720 del 18/09/2024, trasmetteva la dichiarazione antimafia, resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000.
- questo ufficio regionale, con nota prot. n. 045452 del 19/09/2024 trasmetteva il verbale della Conferenza di servizi del 9/09/2024, nella quale emergeva che:

- *“La Posta delle Canne srl comunica “di aver preso atto del parere espresso dall’Autorità di Bacino, che ha espresso con prot. 25400 del 23/12/2020 un parere positivo con prescrizione, riguardante lo spostamento dell’aerogeneratore contraddistinto dalla sigla WTG10 nel Comune di Orta Nova. Tuttavia, a seguito di approfondite valutazioni tecniche, si comunica che lo spostamento dell’aerogeneratore WTG10 non si è reso tecnicamente possibile. Di conseguenza, la Società ha deciso di rinunciare (così come, in effetti, in questa sede rinuncia) all’installazione dell’aerogeneratore n. WTG10. Inoltre comunica che, nel corso del procedimento autorizzativo sono state individuate delle potenziali interferenze del progetto “Spartivento” della società AIP2 srl in corso di autorizzazione presso la Provincia di Foggia, con il progetto in oggetto. Nonostante il progetto in capo alla società Posta delle Canne, abbia precedentemente ricevuto la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) positiva, è stata trovata una soluzione collaborativa con AIP2 per risolvere le suddette interferenze. Tale risoluzione ha comportato una modifica del layout del progetto “Spartivento” della società AIP2 , e in data 14/05/2024 la società AIP2 Srl ha trasmesso alla Provincia di Foggia la rimodulazione progettuale, volta a prevenire e superare eventuali interferenze che possano limitare l’operatività degli impianti in oggetto. La soluzione dell’interferenza comporta la potenziale rinuncia dell’aerogeneratore contraddistinto dalla WTG6 nel Comune di Orta da parte della Società Posta delle Canne, nel caso in cui l’impianto “Spartivento” avesse ottenuto l’autorizzazione Unica. Considerando lo stato attuale del procedimento, la Società ha deciso di rinunciare (così come, in effetti, in questa sede rinuncia) preventivamente all’aerogeneratore WTG6. Pertanto, si chiede che la Conferenza di Servizi proceda con **l’approvazione del layout composto da 8 aerogeneratori, rispetto ai 10 aerogeneratori originariamente previsti**, per i quali è stata ottenuta una Valutazione di Impatto Ambientale positiva e il successivo Procedimento Unico Ambientale (PUA) ministeriale, contenente anche l’autorizzazione paesaggistica. Con la rinuncia di 2 aerogeneratori, si richiede la chiusura del procedimento autorizzativo per il nuovo layout da “8 aerogeneratori”, con **un incremento della potenza del singolo aerogeneratore da 5,6 MW a 6 MW, con una potenza di impianto complessivo di 48 MW (8 WTG da 6 MW)**. Si precisa che tale modifica non comporterà alcun cambiamento nelle dimensioni della macchina, la geometria dell’aerogeneratore è la medesima, in quanto la piattaforma dell’aerogeneratore in questione, la “V150 da 6 MW”, è identica a quella precedentemente in progetto, allo scopo di allega una breve descrizione delle modifiche”*
  - *In riscontro a quanto dichiarato dalla Società proponente i funzionari regionali invitavano la stessa a voler aggiornare l’intera documentazione progettuale sul portale regionale Sistema Puglia.*
  - *Il funzionario regionale rammentava la necessità di acquisire agli atti della conferenza di servizi le misure di compensazione ai sensi del D.M. del 10 settembre 2010, da concordare con le Amministrazioni comunali interessate dalla realizzazione dell’intervento.*
  - *La Società rammenta quanto già dichiarato nella precedente conferenza di servizi ovvero “dandone lettura, che all’interno dei pareri resi da Comune di Ortona e Comune di Stornara sono presenti i riferimenti alla volontà di concordare con la Proponente le opere di compensazione legate al progetto in oggetto”*
- 
- La Società, con nota acquisita al prot.n. 0461967 del 24/09/2024, trasmetteva il piano particellare di esproprio aggiornato;
  - La Società, con nota acquisita al prot.n. 0467133 del 26/09/2024, trasmetteva la dichiarazione asseverata da parte del tecnico progettista e del rappresentante legale in riferimento al progetto;
  - L’Agenzia del Demanio, con nota prot. n. AGDPUB01.REGISTRO UFFICIALE.0018443.02-10-2024-U (acquisita al prot. n. 0478708 del 2/10/2024), forniva riscontro rispetto agli esiti della Conferenza di Servizi del 09/09/2024, comunicando che alla luce dell’analisi del “piano particellare di esproprio (datato 18.09.2024), si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall’intervento, non sono presenti

*immobili intestati al Demanio dello Stato. La realizzazione dell'impianto indicato in oggetto interessa alcune particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica, la cui gestione è in capo al competente Consorzio. Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che la scrivente non è coinvolta nella trattazione in argomento a meno di eventuali modifiche progettuali che interessano immobili intestati al Demanio dello Stato."*

- questo ufficio regionale, con comunicazione prot. n. 0484129 del 5/10/2024, provvedeva a trasmettere la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota prot. n. 85355 - del 07/10/2024 (acquisita al prot. n. 0485052 del 7/10/2024), trasmetteva il Nulla Osta Solo per la sezione in AT;
- la Società con nota acquisita al prot. n. 0571411 del 19/11/2024, comunicava l'avvenuta trasmissione del progetto definitivo attraverso il portale telematico [www.sistema.puglia](http://www.sistema.puglia), adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi ai fini della conclusione del procedimento e trasmetteva la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione, sugli albi pretori e sui quotidiani, della comunicazione/avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;
- questa Sezione con nota prot.n. 0597868 del 3/12/2024 comunicava **la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art.12 del D Lgs 387/2003**, all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi;
- con nota acquisita al prot.n.0619411 del 12/12/2024 la Società trasmetteva l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dal rappresentante legale;
- con nota acquisita al prot. n. 0607263 del 6/12/2024, la Società trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo in riscontro alla nota della Scrivente prot.n. 0597868 del 3/12/2024;
- con nota acquisita al prot.n.0628581 del 17.12.2024 la Società comunicava di aver caricato su Portale dedicato alla sezione "progetto definitivo" il progetto definitivo firmato digitalmente adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi ai fini della finalizzazione del procedimento in epigrafe;
- con nota acquisita al prot.n.0633128 del 19.12.2024 la Società depositava presso gli uffici regionali il progetto definitivo su supporto digitale, adeguato alle prescrizioni formulate in sede di conferenza di servizi.

**PRESO ATTO** delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati in stralcio:

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Decreto n.236 del 23.07.2024**

*" Progetto: progetto di un parco eolico composto da 10 aerogeneratori, di potenza nominale pari a 5,6 MW, per una potenza totale di 56 MW, da realizzarsi nei comuni di Orta Nova (FG), Ordana (FG) e Stornara (FG), in località "Posta delle Canne e "Mascitelli". Procedimento: Provvedimento Unico in materia Ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ID Fascicolo: 5500 Proponente: Posta delle Canne S.r.l.*

*Elenco allegati: delibera del Consiglio dei ministri nella riunione del 15 Febbraio 2024, in applicazione alle disposizioni previste dall'art. 5, comma 2, lett. C-bis, della legge 400/1988.*

*Verbale della conferenza di servizi decisoria svolta il 21 maggio 2024.*

#### **DECRETA**

##### **Articolo 1**

*È determinata la conclusione della Conferenza di Servizi, ex art. 14-ter della legge 7 agosto 1991 n. 241 e ss.mm. ii., che costituisce il Provvedimento Unico in materia Ambientale, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 152/2006, relativo al progetto di un parco eolico composto da 10 aerogeneratori, di potenza nominale pari a 5,6 MW, per una potenza complessiva di 56 MW, da realizzarsi nei comuni di Ortanova (FG), Ordona (FG) e Stornara (FG), in località "Posta delle Canne" e "Mascitelli", incluse le opportune opere di connessione.*

*Il predetto provvedimento unico comprende il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2024, di esito positivo, subordinato al rispetto delle prescrizioni in esso riportate, nonché l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, titolo assoggettato alle prescrizioni archeologiche indicate nel parere n. 5608-P del 17 maggio 2024 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, e l'autorizzazione culturale, di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004.*

## **Articolo 2**

### **Disposizioni finali**

- 1. Il presente Provvedimento Unico in materia Ambientale, corredato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2024, dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, e dall'autorizzazione culturale, di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, che ne costituiscono parte integrante, sarà comunicato alla Posta delle Canne S.r.l., al Ministero della cultura, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Foggia, ai comuni di Orta Nova, Ortona e Stornara ed alla Regione Puglia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.*
- 2. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<https://va.mite.gov.it>).*

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio dei Ministri nella riunione del 15 Febbraio 2024, nota n. DICA-0005411-P del 23.02.2024**

*"...DELIBERA*

*Si esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico, da realizzarsi nel territorio nei comuni di Orta Nova e Ortona. Con elettrodotto esterno ricadente in parte nel territorio comunale di stornara ove esistono anche le opere di connessione alla RTN, proposto da Poste Delle Canne s.r.l., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse nel parere numero 246 del 26 Aprile 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152.*

*La presente di liberazione a valenza pari a 5 anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica[...]"*

Il testo integrale del provvedimento, corredato dal parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n.246 del 26.04.2022, è disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero della Transizione Ecologica ai seguenti indirizzi ipertestuali:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/7563>

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7563/10946>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/1108275>

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy - DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI TERRITORIALI DIV. XII - ISPettorato TERRITORIALE (CASA DEL MADE IN ITALY) - PUGLIA BASILICATA E MOLISE, nota prot. n. U.0085355 del 07/10/2024;**

*"OGGETTO Costruzione ed esercizio di un elettrodotto in AT 105 kV di collegamento tra la Stazione Elettrica di Trasformazione Utente MT/AT e la nuova Stazione Elettrica (SE) Terna S.p.A. a 150 kV, da realizzare nel Comune di Stornara (FG) per la connessione alla rete elettrica nazionale di impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale di 56 MW, (n. 10 aerogeneratori della potenza nominale pari a 5,6 MW), sito nel Comune di Orta Nova (FG) e Ortona (FG). Solo per la sezione in AT In riferimento alla nota di*

codesta Regione prot. 0454528/2024 del 19/09/2024 e protocollata in data 20/09/2024 al n. 123730, con la presente si trasmette, in allegato, il Nulla Osta già rilasciato da quest'Ufficio in data 02/05/2024 al n. 13402 su richiesta, del 16/04/2024, della società in parola.

- **Ministero delle Imprese e del Made In Italy - DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI TERRITORIALI DIV. XII - ISPETTORATO TERRITORIALE (CASA DEL MADE IN ITALY) - PUGLIA BASILICATA E MOLISE, Nota Prot. N. U.0013402 Del 02/05/2024**

*“OGGETTO NULLA OSTA DEFINITIVO ALLA COSTRUZIONE: ed esercizio di un elettrodotto in AT 105 kV di collegamento tra la Stazione Elettrica di Trasformazione Utente MT/AT e la nuova Stazione Elettrica (SE) Terna S.p.A. a 150 kV, da realizzare nel Comune di Stornara (FG) per la connessione alla rete elettrica nazionale di impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale di 56 MW, (n. 10 aerogeneratori della potenza nominale pari a 5,6 MW), sito nel Comune di Orta Nova (FG) e Ortona (FG). Solo per la sezione in AT.*

*Con riferimento all'istanza del 16/04/2024 e protocollata al n. 74135, con la quale la società POSTA DELLE CANNE S.r.l. ha richiesto, a norma del T.U. sulle Acque e Impianti Elettrici di cui al R.D. n° 1775 dell'11.12.1933 di poter costruire l'impianto in oggetto; acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DPR 28.12.2000 n. 445 di linee elettriche non interferenti con impianti della R.P.C.), trasmessa dalla società POSTA DELLE CANNE S.r.l.*

*SI RILASCIATA*

*per quanto di competenza, il NULLA OSTA DEFINITIVO alla COSTRUZIONE dell'intero elettrodotto in oggetto. Si rammentano i successivi adempimenti inerenti la fase di attivazione degli impianti. Si fa presente che, nel caso di costruzione di una nuova cabina/stazione/centrale elettrica di A.T. valgono le prescrizioni di cui alla nota Ministeriale n. LCI/U2/2/71571/SI del 13/3/73.*

*Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla società POSTA DELLE CANNE S.r.l. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Verona, in data 18/12/2020 al nr. 4674 serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero delle Imprese e del Made In Italy dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933.”*

- **Regione Puglia-Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione del Patrimonio, nota n.3175 del 17/02/2021;**

*“In riferimento all'oggetto, si segnala che pervengono alla Sezione Demanio e Patrimonio ed a questo Servizio, da parte di Codeste Amministrazioni competenti, numerose istanze i cui progetti non interessano immobili di proprietà regionale, alla cui tutela domnicale e gestione questo è preposto.*

*Al fine di agevolare i proponenti nell'individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it> e possibile consultare il Catalogo Patrimoniale Regionale.*

*Si comunica, dunque, di escludere la scrivente Sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa Sezione non è tenuta a rilasciare in tale procedimento alcun parere.*

*Mentre il rilascio di eventuale concessione per l'uso dei beni il consenso per l'instaurazione di attraversa segue le modalità disciplinate dalla legge Regionale n.27/1995 e dal R.R. n. 23/2011 “Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali”. Solo in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l'esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: [serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it)”.*

- **Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici nota n.0336017 del 3.07.2024;**

*“OGGETTO: Richiesta attestazione vincolo demaniale di uso civico terreni in agro del Comune di Ortona (FG) Fg.13 p.lle 111-112-110-121-263-258; Fg.20 p.lle 64-233- 211-212-19-53- 26-218-153-503-448 e in agro*

del Comune di Ortona (FG) Fg.6 p.lle 37-92-616-94-381; Fg.7 p.lle 407-406-411-216-212-806. L.R. n. 7 del 28/01/1998 e ss.mm.ii., L. n. 1766 del 16/06/1927 e R.D. n. 332 del 26/02/1928.

Con riferimento alla Sua richiesta di attestazione di cui all'oggetto, dalla S.V. prodotta in qualità di legale rappresentante della società Posta delle Canne Srl, acquisita al prot. n. 219808 del 09/05/2024, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di Ortanova (FG) e del Comune di Ortona (FG) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii.,

Si attesta

che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto in agro del Comune di Ortanova (FG) Fg. 13 p.lle 111-112-110-121-263-258 e Fg. 20 p.lle 64- 233-211- 212-19-53-26-218-153-503-448 ed in agro del Comune di Ortona (FG) Fg. 6 p.lle 37-92-616- 94-381 e Fg. 7 p.lle 407-406-411-216-212-806."

• **Regione Puglia Sezione Opere Pubbliche ed Infrastrutture Servizio Autorità Idraulica, nota n.391641 del 1.08.2024;**

"In riscontro alla nota Vs. prot. n.0138085/2024 del 18.03.2024, acquisita in pari data da questo Servizio con prot. n.0138312/2024, con la quale codesto Ufficio convocava una nuova seduta di conferenza di servizi relativa alla procedura in oggetto, si rappresenta quanto di seguito riportato.

Si specifica preliminarmente che questa Sezione partecipa al procedimento in oggetto ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n.241, rispetto alle competenze della Regione Puglia in materia di concessione di beni del demanio idrico. La principale disposizione normativa cui sono riferibili le competenze di cui innanzi, è rappresentata dagli artt. 56, 61 e 115 del D.Lgs. n.152/2006, dagli atti di alta organizzazione dell'Ente (DPGR 22 gennaio 2021, n. 22 e DPGR 10 agosto 2021, n.263), nonché dalla DGR n. 1289/2021.

Proponente dell'iniziativa è la società Posta delle Canne Srl, con sede in Milano (MI) in Via Durini n.9, C.F. e P.IVA 08416570722.

La documentazione tecnica resa disponibile sul web al link <https://www.sistema.puglia.it/>, chiarisce che l'oggetto del procedimento si riferisce alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico dalla potenza complessiva pari a 56 MWe, costituito da 10 aerogeneratori da realizzare in agro di comuni di Ortanova e Ortona, con opere di connessione ricadenti anche nel comune di Stornara, in provincia di Foggia. L'energia elettrica prodotta, sarà convogliata mediante elettrodotto, in rete RTN c/o la Stazione Elettrica Terna 150 kV, tramite lo stallo della sottostazione elettrica d'utenza in condivisione.

Dal punto di vista catastale la base degli aerogeneratori ricade:

- Aerogeneratore "1" al foglio 6 plla 37 del comune di Ortona (FG);
- Aerogeneratore "2" al foglio 6 plla 616 del comune di Ortona (FG);
- Aerogeneratore "3" al foglio 7 plla 407 del comune di Ortona (FG);
- Aerogeneratore "4" al foglio 7 plla 212 e 216 del comune di Ortona (FG);
- Aerogeneratore "5" al foglio 7 plla 7 del comune di Ortona (FG);
- Aerogeneratore "6" al foglio 13 plla 263 del comune di Ortanova (FG);
- Aerogeneratore "7" al foglio 20 plla 233 del comune di Ortanova (FG);
- Aerogeneratore "8" al foglio 20 plla 218 del comune di Ortanova (FG);
- Aerogeneratore "9" al foglio 20 plla 19 del comune di Ortanova (FG);
- Aerogeneratore "10" al foglio 13 plla 111 del comune di Ortanova (FG).

La sottostazione elettrica ricade al foglio 4 plla 91, 92, 93, 94 e 95 del comune di Stornara (FG) e il cavidotto elettrico interessa:

- i fogli 13, 20, 38, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52 e 53 del comune di Ortanova (FG);
- i fogli 6 e 7 del comune di Ortona (FG);
- i fogli 3, 4, 6 e 7 del comune di Stornara (FG).

Gli elaborati grafici e le relazioni tecniche depositate, con particolare riferimento all'elaborato "Planimetria interferenze cavidotto MT" (nome file DW20053D-E09.dwg), forniscono un quadro ben definito delle interferenze presenti e le indagini istruttorie evidenziano che l'elettrodotto nella sua totale percorrenza

*interseca le aste appartenenti al demanio idrico superficiale tra le quali si segnala:*

- *il Canale Biasifiocco e Montecorvo (nome I.G.M. Marana Montecorvo e Canale Biasifiocco), al foglio 53 del comune di Ortanova (FG), iscritto nel registro delle acque pubbliche ai sensi del R.D. 6441/1914 con cod. id. FG0015, appartenente alla partita speciale n.4 "acque esenti da estimo" del catasto terreni, con cod. P.G.B - Piano Generale di Bonifica n.784, intersezione denominata "Interferenza 4";*
- *il Canale Ponticello, San Spirito e S. Leonardo (nome I.G.M. Marana S. Spirito, Canale Ponticello e S. Leonardo), al foglio 48 del comune di Ortanova (FG), iscritto nel registro delle acque pubbliche ai sensi del R.D. 6441/1914 con cod. id. FG0014, appartenente alla partita speciale n.4 "acque esenti da estimo" del catasto terreni, con cod. P.G.B - Piano Generale di Bonifica n.783, intersezione denominata "Interferenza 5";*
- *l'affluente n.2 del Canale Ponticello, al foglio 46 del comune di Ortanova (FG), censito nella partita speciale n.4 "esenti da estimo" del catasto terreni, con cod. P.G.B. - Piano Generale di Bonifica n.179, intersezione denominata "Interferenza 8"*
- *il Fosso Marana la Pidocchiosa (nome I.G.M. Marana la Pidocchiosa), al foglio 38 del comune di Ortanova (FG), iscritto nel registro delle acque pubbliche ai sensi del R.D. 6441/1914 con cod. id. FG0012, appartenente alla partita speciale n.4 "acque esenti da estimo" del catasto terreni, con cod. P.G.B - Piano Generale di Bonifica n.785, intersezione denominata "Interferenza 10".*

*In aggiunta, il caviodotto interessa impluvi appartenenti al reticolo idrografico minore "interferenze 3 e 11", così come si evince dalla carta idro-geomorfologia della Regione Puglia disponibile al seguente link <http://www.sit.puglia.it/>, nonché dallo studio delle interferenze sopracitato.*

*Le intersezioni sopradescritte, oltre quelle che interessano il reticolo idrografico minore, saranno superate in sub-alveo mediante l'utilizzo della tecnologia T.O.C., metodologia di attraversamento indicata nella relazione idraulica e paesaggistica.*

*Per le intersezioni relative alle aree del demanio idrico superficiale (interferenze 4, 5, 8 e 10) e le interferenze derivanti dal reticolo idrografico minore (interferenze 3 e 11), occorre specificare che in virtù della disciplina contenuta nel co. 2 dell'art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le "funzioni e compiti" attribuiti alle Province ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000", concernenti le attività di polizia idraulica [sono] comprensiv[e] delle funzioni e compiti concernenti l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998."*

*Si sottolinea, dunque, la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in parola del competente Ufficio della Provincia di Foggia - Servizio edilizia sismica e approvvigionamento idrico, quale Ente preposto alle attività di polizia idraulica, nonché al rilascio del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) per i corsi d'acqua, interessati dalle iniziative edilizie e/o infrastrutturali o, comunque, dalle modificazioni e/o trasformazioni del territorio valutabili secondo la disciplina del Capo VII del R.D. n. 523/1904 "Polizia delle acque pubbliche", nonché ai sensi dell'art.1, co.1 lett d) del D.M. 14 maggio 2024 n.94 "Regolamento recante la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)".*

*Atteso che le intersezioni 4, 5, 8 e 10 ricadono all'interno del comprensorio del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, come si rileva agevolmente dal Piano Generale di Bonifica tutela e valorizzazione del territorio della Capitanata (DGR n.736 del 23.05.2022), accessibile al link di seguito riportato, <https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/irrigazione-e-bonifica>, la società proponente dovrà produrre allo stesso Consorzio apposita istanza per il rilascio della relativa concessione, previa acquisizione del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) innanzi specificato, considerate le eventuali modifiche dell'intervento valutate in sede di Conferenza di servizi."*

- **Terna S.p.A., nota del 3.09.2024**

*Ci riferiamo alla Vs. comunicazione prot. n. 0390333/2024 del 31.07.2024 (ns. prot. TERNA/A20240085331*

del 01.08.2024) di pari oggetto della presente, per rappresentarVi quanto di seguito indicato.

Premesso che:

- in data 20.12.2019 la Società S&W Energy S.r.l. ha fatto richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte OGGETTO: CDS –Codice pratica TERNA 201901326 – RP1OKV7 - MASE ID\_VIP: 5500 – Trasmissione verbale Conferenza di Servizi e convocazione conferenza di servizi. Domanda di Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all'esercizio di: di un impianto, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 10 aereogeneratori, di potenza nominale complessiva pari a 56,000 MWe, nei territori comunali di Orta Nova e Ortona (FG) in località "Posta delle Canne" e "Mascitelli", denominato "Posta delle Canne", nonché delle opere connesse ricadenti nei Comuni di Orta Nova, Ortona e Stornara (FG), e delle infrastrutture indispensabili. Proponente: Posta delle Canne S.r.l. Comune: Orta Nova (FG) rinnovabile (eolico) per una potenza totale in immissione pari a 28 MW nel Comune di Orta Nova (FG);
- in data 20/12/2019 con lettera prot. TERNA/P20190089636 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV con una nuova stazione elettrica (SE) RTN a 150 kV da inserire in entra - esce alla linea a 150 kV "CP Ortona - SE Stornara" previa realizzazione di due elettrodotti RTN a 150 kV tra la futura SE succitata e una futura SE RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea 380 kV della RTN "Foggia - Palo del Colle";
- in data 28.05.2020 la Società S&W Energy S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
- in data 13.07.2020 con lettera prot. TERNA/P20200043094 Terna ha comunicato l'esito favorevole della voltura dell'iniziativa a favore della Società POSTA DELLE CANNE S.r.l.;
- in data 30.11.2020 con lettera prot. TERNA/A202000774034 la Società Posta delle Canne S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione.
- in data 08.06.2021 TERNA con lettera prot. TERNA/P20210046436 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

Vi informiamo infine che il valore di potenza dell'impianto di cui all'oggetto non corrisponde al valore di potenza della richiesta in sede di STMG; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente).

- **Dipartimento Bilancio, Affari Generali Ed Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche, nota circolare del 16.11.2023;**

"Oggetto: Verifica della completezza documentale degli elaborati espropriativi nell'ambito degli interventi di interesse regionale per i quali viene dichiarata la pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 ss.mm.ii. – NOTA CIRCOLARE..

- **Snam spa, nota n.159 del 3.06.2024**

**"Metanodotti interferenti: - MET. PER STORNARA – DN150**

Con riferimento alla Vs. PEC del 31.05.2024 e con successive integrazioni progettuali riguardanti l'Opera e l'interferenza in oggetto, Snam Rete Gas (Soggetto proprietario e gestore del metanodotto interferito, opera destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 e dell'art. 1, comma 2 lettera b, della legge n. 239/2004 "attività di interesse pubblico") precisa quanto segue.

L'attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del Decreto 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) e del Decreto 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 - pubblicato sul S.O. della G.U. n.107 del 08.05.08) nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei gasdotti con altre infrastrutture o servizi. In relazione alle predette normative, Snam Rete Gas a tutela delle proprie infrastrutture ha acquisito preventive autorizzazioni/permessi/concessioni e, in terreni privati, costituito idonei titoli opponibili a terzi (servitù di metanodotto).

Atteso quanto sopra, Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che, vengano realizzate come da progetto allegato alla Vs. predetta nota e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni.

L'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio (tel. 0881-296066), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;

- a. Il primo attraversamento denominato "DW20053D-C16 rev01 interferenza cavidotto con metanodotto. pdf" verrà effettuato mediante TOC, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere maggiore o uguale a metri 2,5 in sottopasso al metanodotto mediante l'utilizzo della TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) come indicato nel progetto "INTERFERENZA METANODOTTO" Firmato dall' Ing. Danilo Pomponio, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Bari SEZ.A - 6222;
- b. Le buche per il posizionamento della trivella dovranno essere posizionate esternamente alla nostra fascia di sicurezza;
- c. Eventuali pozzetti di ispezione e cabine di trasformazione dovranno essere collocati fuori fascia di sicurezza;
- d. A termine dei Vs. lavori dovrà esserci consegnato il disegno as-built dell'attraversamento comprendente l'andamento planimetrico e profilo longitudinale del Vs sottoservizio, eseguito sulla base dei dati registrati in automatico durante l'esecuzione del foro pilota (sia degli attraversamenti che dei tratti in parallelismo);
- e. Qualora in corso di esecuzione dei Vs. lavori non vengano rispettate le condizioni sopra citate, gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese

Resta altresì inteso che la fascia asservita per ogni gasdotto oggetto di interferenza, dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere posato alcun cavidotto entro suddetta fascia;

- f. l'esecuzione delle Vs. opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della nostra condotta potranno essere effettuate, previa la messa a vista del metanodotto, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t dotati di benna liscia fino ad una distanza di metri 0,60 dal metanodotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- g. obbligo di trasferire le informazioni di cui ai punti a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;
- h. dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto.
- a. Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra così come per le opere necessarie a protezione del Vs sottoservizio.

Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la

realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte Sua - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e malleata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere. Il predetto Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Centro di Foggia tel. 0881-296066 resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Copia del presente Nulla Osta, dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei Vs. lavori; inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data della presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato."

• **Comando Militare Esercito Puglia, nota n. 0017592 del 16.07.2024;**

1. In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando:

- ESAMINATA l'istanza della REGIONE PUGLIA;

- TENUTO CONTO che l'impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro,

ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera.

2. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.

Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GENBST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: [http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx)

• **Enac spa, nota n.117590 del 7.08.2024;**

"Oggetto: Valutazione Parco Eolico (9 aerogeneratori di 180 m AGL) di proprietà di Posta delle Canne S.r.l., nei Comuni di Ortona (FG) e Orta Nova (FG), in località Mascitelli e Posta Delle Canne - MWEB\_2020\_1473 ver.1. Autorizzazione con prescrizioni

Riferimento

A) Richiesta prot. ENAC-PROT-06/10/2020-0095896-A

B) MWEB\_2020\_1473 ver.1

C) Parere ENAV prot. 0146132 del 18/12/2020

Si fa riferimento alla nota rif. A) di codesta Società con la quale è stata richiesta la valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea per la realizzazione dell'intervento di cui al modello web rif. nota B) che, per pronto riscontro, si allega alla presente.

Visti gli articoli 709 e 711 del Codice della Navigazione secondo cui la costituzione di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea è autorizzata dall'ENAC.

Acquisito il parere dell'ENAV S.p.A., reso con nota rif. C), secondo cui il parco eolico non ha nessuna implicazione per quanto riguarda l'attuale configurazione delle superfici di delimitazione ostacoli dell'aeroporto di Foggia/Gino Lisa e, tuttavia, l'impianto di altezza uguale/superiore a 100 m AGL è soggetto a pubblicazione; non vi sono implicazioni con i sistemi NAV/COM (nella componente TBT)/RADAR di ENAV. Inoltre, ENAV ha precisato che per le procedure strumentali di volo la valutazione è di competenza dell'Aeronautica Militare.

Considerati gli esiti dell'istruttoria valutativa condotta dalla struttura tecnica della scrivente Direzione da cui risulta che, pur dovendo essere trattato come un ostacolo alla navigazione aerea in quanto presenta un'altezza

superiore a 100 m dal suolo, l'intervento in oggetto non influisce negativamente:

- sulla regolarità delle operazioni per quanto acquisito dal parere ENAV rif. C);
- sulla sicurezza in quanto sono adottabili le misure di mitigazione previste dalla normativa di settore (pubblicazione e/o segnalazioni).

L'intervento, inoltre, è conforme a quanto disciplinato dalla circolare DIRGEN-DG- 25/02/2010- 0013259-P (valutazione progetti e richiesta nulla osta per parchi eolici).

Si esprime nulla osta, ai sensi degli artt. 709 e 711 del Codice della Navigazione, alla realizzazione dell'intervento proposto, per gli aspetti aeronautici di competenza dell'ENAC, con le seguenti prescrizioni:

a. la struttura sia dotata di segnaletica:

- cromatica diurna, conforme alla EASA CS ADR-DSN.Q.851 (Regulation (EU) No 139/2014);
- luminosa notturna, costituita da luce di colore, posizione ed intensità luminosa conformi alla EASA CS ADR-DSN.Q.851 (Regulation (EU) No 139/2014).

Si noti che l'eventuale vicinanza ad altre installazioni simili, comporta che la segnaletica luminosa notturna dovrà rappresentare l'insieme delle installazioni come un unico oggetto esteso.

b. Siano comunicati, ai sensi dell'Art. 3 del Regolamento AIS-IT e con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, alla scrivente Direzione Territoriale Puglia Basilicata, per gli adempimenti di competenza, i seguenti dati:

- data di inizio lavori;
- posizione espressa in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84;
- altezza massima in sommità valutata rispetto al livello campagna;
- quota s.l.m. al top dell'oggetto (altezza massima più quota terreno);
- attivazione della segnaletica luminosa.

Tali dati, trasmessi mediante attestazione di un professionista abilitato, dovranno presentare un livello di accuratezza conforme ai requisiti EASA di cui alla Tabella 2 del GM4 ADR.OPS.A.005(a) del Reg. UE 139/2014.

Tali prescrizioni costituiscono elemento qualificante e validante il presente provvedimento che si intende decaduto ove non siano integralmente rispettate.

Resta inteso che:

- la prescritta segnalazione dovrà essere predisposta dal momento in cui l'intervento inizia a configurarsi come ostacolo alla navigazione;
- ENAV, conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2017/373, emendato dal Regolamento UE 2020/469, gestirà la sicurezza tecnico-operativa di propria competenza stabilendo, ove necessario, collegamenti formali con tutte le parti interessate che possono incidere direttamente sulla operatività dei propri servizi, provvederà inoltre per quanto di competenza ai sensi dell'art. 691Bis del Codice della Navigazione.
- La Società AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A. dovrà includere il manufatto nel database degli ostacoli sottoposti al monitoraggio previsto delle aree limitrofe all'aeroporto.
- I comuni di Ortona (FG) e Orta Nova (FG) sono informati per conoscenza ai fini di quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 712 del Codice della Navigazione, in merito alla collocazione di segnali sugli aerogeneratori previsti nei rispettivi territori.

Si comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, procedure strumentali per gli spazi aerei di cui è responsabile e volo a bassa quota (rif. circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000).

La presente autorizzazione ha validità di 3 anni a decorrere dalla data di emissione, decorsi i quali senza che l'intervento sia stato ultimato e che siano stati adempiuti gli obblighi in materia di pubblicazione aeronautica, sarà necessario presentare una nuova istanza.

Le prestazioni relative alla presente attività saranno poste a carico di codesta Società con fatturazione diretta in favore dell'ENAC per le attività istituzionali ai sensi del Regolamento delle Tariffe dell'ente."

- **Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, nota n.5608 del 17.05.2024;**

*Vista la Parte Seconda "Beni culturali" e la Parte Terza "Beni paesaggistici" del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/07/2002, n. 137" e s.m.i;*

*Vista la Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23/03/2015 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR) come strumento di copianificazione territoriale MIBACT e Regione Puglia;*

*Visto il D.M. 10.09.2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" Parte III, punto 14 comma 9;*

*Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;*

*Considerato che la Regione Puglia, in qualità di Autorità competente per il procedimento di autorizzazione unica dell'impianto eolico di cui trattasi, ha convocato questa Soprintendenza come parte del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003;*

*questa Soprintendenza ABAP BAT-FG esprime il seguente parere*

*Si comunica che le aree interessate dalle opere in progetto (aerogeneratori, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004.*

*Fa eccezione il Tratturello n. 39 "Carapelle - Stornarella", sottoposto a vincolo con D.M. 22.12.1983, interessato in loc. Grassano delle Fosse da un attraversamento trasversale del cavidotto di connessione.*

*Si evidenzia al contempo che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale.*

*Richiamandosi alle molteplici e ripetute criticità di ordine archeologiche già rilevate in fase di VIA, come qui di seguito elencate, e già indicate nel parere tecnico istruttorio negativo della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. 14424 del 13/07/2023, si prescrive ai sensi della vigente normativa sull'archeologia preventiva che:*

1. *Vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25 che dovrà redigere il relativo piano di indagini, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree di interferenza diretta di:*
  - *torre 1 con l'area di dispersione di laterizi (Sporadico 1) in loc. Camarelle/la Macina;*
  - *cavidotto di interconnessione fra la torre 1 e la torre 2 con un tratto di viabilità antica nota in letteratura da foto interpretazione;*
  - *cavidotto di interconnessione fra la torre 2 e la torre 3 con un tratto di viabilità antica nota in letteratura da foto interpretazione;*
  - *torre 3 con un tratto di viabilità antica nota in letteratura da foto interpretazione e con la UT1 in loc. Coppa Bianca riferibile ad un insediamento rurale di età tardo repubblicana – imperiale;*
  - *cavidotto di interconnessione fra la torre 3 e la torre 4 con un tratto di viabilità antica nota in letteratura da foto interpretazione;*
  - *torre 4 con un tratto di viabilità antica nota in letteratura da foto interpretazione;*
  - *cavidotto di interconnessione fra la torre 5 e la torre 7 con tratti di viabilità antica note in letteratura da foto interpretazione;*
  - *cavidotto di interconnessione fra la torre 6 e la torre 7 con un tratto di viabilità antica nota in letteratura da foto interpretazione;*
  - *torre 8 in loc. Posta delle Canne sia con la villa rustica (sito ORN30) nota da precedenti attività di archeologia preventiva condotte nell'area, sia con la UT2 riferibile al medesimo insediamento rustico*

di età tardo repubblicana – imperiale, sia infine con la anomalia 1 da foto interpretazione riferibile ad un asse stradale e ad un asse centuriale di età romana;

- cavidotto di interconnessione fra la torre 8 e la torre 9 con un tratto di viabilità antica nota in letteratura da foto interpretazione.
2. Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione dei 10 aerogeneratori, delle relative piazzole e delle relative opere di connessione elettrica alla rete di trasmissione nazionale, e in particolare per la posa del cavidotto di connessione, attesa l'interferenza di quest'ultimo con.
- una estesa interferenza diretta con il villaggio neolitico in loc. Grassano IV (sito ORN 21) segnalato nella Carta dei Beni Culturali annessa al vigente PPTR della Regione Puglia (cod. FGBIS000666).

Si precisa che qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.

Il presente parere viene inviato affinché sia acquisito agli atti della conferenza di servizi della quale si resta in attesa di ricevere il relativo verbale.”

- **Provincia di Foggia Settore Grandi Infrastrutture, Dissesto Idrogeologico, Difesa Idraulica Ed Edilizia Sismica Servizio Edilizia Sismica E Approvvigionamento Idrico, con nota n.0044368 del 3.09.2024;**

In riferimento al procedimento di cui all'oggetto, con nota del 26/08/2024, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 4337 in pari data, Soc. Posta delle Canne S.r.l. ha trasmesso a codesto Settore della Provincia di Foggia elaborati di progetto ad esso relativi ai fini del rilascio del parere idraulico di competenza.

Considerato che con nota del 29/02/2024, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 10938, il Dipartimento bilancio, affari generali e infrastrutture sezione opere pubbliche e infrastrutture servizio autorità idraulica della Regione Puglia ha affermato che, per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell'art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le "funzioni e compiti" attribuiti alle Province ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000", concernenti le attività di polizia idraulica [sono] comprensiv[e] delle funzioni e compiti concernenti l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998."; sia la Provincia di Foggia ad essere utilmente coinvolta nel procedimento in argomento per gli aspetti idraulici concernenti l'esercizio delle funzioni e compiti inerenti il rilascio di pareri, nulla osta ed autorizzazioni di cui al R.D. n. 523/1904, oltre che nella implementazione delle tutele e dei divieti di cui al medesimo Decreto.

La scrivente Soc. Posta delle Canne S.r.l. in previsione della seconda Conferenza di Servizi ai fini A.U. per la realizzazione ed esercizio di un impianto eolico composto da 10 aerogeneratori, della potenza nominale di 5,6 MW, da realizzarsi nei comuni di Orta Nova (FG), Ortona (FG) e Stornara (FG) in località "Posta delle Canne" e "Mascitelli" ha richiesto il rilascio del parere di competenza (nulla osta idraulico).

Gli elaborati grafici e le relazioni tecniche depositate, con particolare riferimento all'elaborato "Planimetria interferenze cavidotto MT" (nome file DW20053D-E09.dwg), forniscono un quadro ben definito delle interferenze presenti e le indagini istruttorie evidenziano che l'elettrodotta nella sua totale percorrenza interseca le aste appartenenti al demanio idrico superficiale tra le quali si segnala:

- il Canale Biasifiocco e Montecorvo (nome I.G.M. Marana Montecorvo e Canale Biasifiocco), al foglio 53 del comune di Ortanova (FG), iscritto nel registro delle acque pubbliche ai sensi del R.D. 6441/1914 con cod. id. FG0015, appartenente alla partita speciale n.4 "acque esenti da estimo" del catasto terreni, con cod. P.G.B – Piano Generale di Bonifica n.784, intersezione denominata "Interferenza 4";
- il Canale Ponticello, San Spirito e S. Leonardo (nome I.G.M. Marana S. Spirito, Canale Ponticello e

S. Leonardo), al foglio 48 del comune di Ortanova (FG), iscritto nel registro delle acque pubbliche ai sensi del R.D. 6441/1914 con cod. id. FG0014, appartenente alla partita speciale n.4 "acque esenti da estimo" del catasto terreni, con cod. P.G.B – Piano Generale di Bonifica n.783, intersezione denominata "Interferenza 5";

- l'affluente n.2 del Canale Ponticello, al foglio 46 del comune di Ortanova (FG), censito nella partita speciale n.4 "esenti da estimo" del catasto terreni, con cod. P.G.B. – Piano Generale di Bonifica n.179, intersezione denominata "Interferenza 8"
- il Fosso Marana la Pidocchiosa (nome I.G.M. Marana la Pidocchiosa), al foglio 38 del comune di Ortanova (FG), iscritto nel registro delle acque pubbliche ai sensi del R.D. 6441/1914 con cod. id. FG0012, appartenente alla partita speciale n.4 "acque esenti da estimo" del catasto terreni, con cod. P.G.B - Piano Generale di Bonifica n.785, intersezione denominata "Interferenza 10".

In aggiunta, il caviodotto interessa impluvi appartenenti al reticolo idrografico minore "interferenze 3 e 11", così come si evince dalla carta idro-geomorfologia della Regione Puglia.

Premesso quanto sopra, ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000, dell'art. 22 co. 2 della L.R. n. 32/2022, dell'art. 120 del R.D. n. 1775/1933 e degli artt. 57 e 93 del R.D. n.523/1904, questa Autorità Idraulica, unicamente sotto l'aspetto idraulico, esprime, per gli interventi proposti, **parere favorevole con le seguenti prescrizioni** la cui verifica di ottemperanza è a carico della società proponente/proprietaria dell'intervento in progetto, che dovrà tenerne conto in sede di progettazione esecutiva.

1. Le opere in progetto non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica del corso d'acqua.
2. Il proponente rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell'opera in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d'acqua.
3. Il proponente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse.
4. Devono essere assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque.
5. In fase di realizzazione delle opere dovranno essere predisposti i seguenti accorgimenti:
  - la conservazione del terreno vegetale al fine della sua ricollocazione in sito;
  - apposite cunette in terra perimetrale all'area di lavoro e stazionamento dei mezzi per convogliare le acque di corrivazione nei naturali canali di scolo esistenti.
6. In fase di esercizio, la regimentazione delle acque superficiali dovrà essere regolata con:
  - cunette perimetrali alle piazzole;
  - manutenzione programmata di pulizia delle cunette e pulizia delle piazzole.
7. Si raccomanda in ogni caso di evitare, in fase di realizzazione delle opere, ogni possibile sversamento sul terreno di sostanze inquinanti di qualsiasi natura e di garantire la protezione dalla falda acquifera da eventuali contaminazioni.
8. Nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali.
9. Nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.
10. Questo Ente si ritiene sollevato da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'area di intervento.

11. *Dev'essere elaborato idoneo piano di azioni volte ad assicurare la funzionalità delle opere nel tempo.*
12. *Devono essere adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata.*
13. *Devono essere rispettate le norme del R.D. 25.7.1904 nr. 523, nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche.*
14. *Dev'essere acquisita apposita concessione per gli attraversamenti delle aree del Demanio Idrico del Consorzio di Bonifica di Capitanata ai sensi della L.R. n. 4 del 13/03/2012 e del Regolamento Regionale n.17 del 1/08/2013.*
15. *Dev'essere acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale."*

- **RFI S.p.A, nota n.4624 del 5.09.2024;**

*"In riscontro alla nota in riferimento di pari oggetto di Codesto Ente, trasmessa a mezzo PEC, nostro prot. RFI-VDO-DOIT.BA.ING\PEC\P\2024\0005647 del 07/08/2024, si comunica quanto segue.  
Dall'esame degli elaborati progettuali depositati sul sito web, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione, pertanto, si comunica a Codesto Ente di escludere dai destinatari del procedimento l'indirizzo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Al solo fine di agevolare la gestione documentale, si chiede espressamente di non inviare a questa Sede gli atti relativi alla prosecuzione di detto procedimento, a meno che non siano presentate varianti sostanziali al progetto che possano interessare l'infrastruttura ferroviaria gestita da Questa Società, nel corso del procedimento stesso."*

- **MARINA MILITARE COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO SUD Ufficio Infrastrutture e Demanio / Sezione Demanio, nota prot. n. M\_D MARSUD prot. nr. 0010931 – del 22.03.2024**

*"Riferimenti:*

- a) foglio n° 19743 in data 15/03/2013 di Stamadifesa;
- b) foglio n° 0024989 in data 28/03/2019 di Maristat;
- c) nota n° 0138085 in data 18/03/2024 della Regione Puglia.

*In riscontro alla nota in riferimento c), afferente alla realizzazione dell'impianto eolico indicato in argomento, si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione del suddetto impianto, come da documentazione progettuale visionata tramite il portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it)."*

- **Ministero dell'Interno, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI FOGGIA, nota prot. n. U.0004928 del 03.04.2024**

*"Si riscontra la convocazione di questo Comando alla Conferenza di Servizi con nota rubricata agli atti in data 18.03.2024 al prot. n° 4084 per l'acquisizione del parere di competenza sul progetto richiamato in epigrafe.*

*Al riguardo si rappresenta che per tale tipologia di procedimento rileva l'istruttoria, ex art. 3*

*DPR 151/2011, laddove i progetti di che trattasi ricomprendano attività individuate nell'elenco allegato al citato disposto legislativo.*

*Per la compiuta attivazione occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. "B" e "C" mentre per le restanti, ricadenti in categ. "A", non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità sul progetto, da parte di questo Comando, ritenendosi l'adempimento assolto con la presentazione della SCIA ai fini antincendi.*

*La documentazione da produrre, conformemente alle indicazioni di cui al D.M. 07.08.2012, dovrà essere costituita da istanza in bollo e corredata, altresì, dalla ricevuta del versamento in C/C ovvero bonifico IBAN, trattandosi di servizio a pagamento reso da parte del Comando dei Vigili del fuoco.*

*Sul punto si evidenzia che l'inoltro dovrà necessariamente avvenire all'indirizzo [pec.com.prev.foggia@cert.vigilfuoco.it](mailto:pec.com.prev.foggia@cert.vigilfuoco.it) evitando, quindi, collegamenti a link esterni per l'acquisizione degli allegati trasmessi."*

Con riferimento al suddetto parere si precisa che la Società, in sede di riunione di conferenza di servizi del 29.04.2024 dichiarava *“di aver trasmesso in data 24 aprile 2024 la documentazione propedeutica alla valutazione del progetto eolico in oggetto ai sensi dell'ex. art. 3 DPR 151/2011 da parte di Codesto Spett.le Ente”*.

**CONSIDERATO CHE**, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- la Sezione scrivente provvedeva a trasmettere con comunicazione prot. n. 0484129 del 5/10/2024, la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- la Società proponente in data 19.11.2024 (acquisita al prot. n. 0571411 del medesimo giorno) comunicava che:
  1. In data 07/10/2024 (scadenza: 06/11/2024) è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Orta Nova la comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;
  2. In data 07/10/2024 (scadenza: 06/11/2024) è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Ortona la comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;
  3. In data 15/10/2024 è stato pubblicato sul quotidiano nazionale il Messaggero la comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;
  4. In data 15/10/2024 è stato pubblicato sul Nuovo Quotidiano di Puglia la comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;
  5. In data 15/10/2024 (scadenza: 13/11/2024) è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Stornara la comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;
- nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'avviso di cui alla nota prot. n. 0484129 del 5/10/2024 non sono pervenute osservazioni pertinenti al procedimento espropriativo avviato;

**CONSIDERATO INOLTRE CHE** Enel produzione S.p.A., con nota acquisita agli atti dell'ufficio al n. la Società con nota acquisita al prot. n. 0571411 del 19.11.202 e nota prot. n. 0607263 del 6.12.2024, trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”*, firmato digitalmente su supporto ottico e conforme, comprensivo anche degli strati informativi identificativi dell'impianto al fine della conservazione digitale su apposito server;
- evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento, a norma della Legge 239/2004 e DM 10.09.2010, vista anche la LR 28/2022. A tal proposito:
  - la Società Proponente nella Conferenza di servizi del 9/09/2024 rammenta *“quanto già dichiarato nella precedente conferenza di servizi ovvero “dandone lettura, che all'interno dei pareri resi da*

*Comune di Ortona e Comune di Stornara sono presenti i riferimenti alla volontà di concordare con la Proponente le opere di compensazione legate al progetto in oggetto”;*

- la Società Proponente nella Conferenza di servizi del 9/09/2024 ha dichiarato di aver inviato in data odierna alle Amministrazioni Comunali coinvolte la proposta in merito alle misure di compensazione, pertanto resta in attesa del relativo riscontro.
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista ha asseverato la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, dell’attestazione di assenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l’indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- dichiarazione di impegno a depositare il “Piano di Utilizzo del materiale da scavo” definitivo comprensivo delle analisi di laboratorio, ai fini della caratterizzazione, ai sensi del D.M. n.161 del 10.08.2012 e s.m.i, entro 90 giorni prima dell’inizio dei lavori, così come previsto ai sensi dell’art. 5 del suddetto D.M;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al dpr 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti, in applicazione della legge n. 30 del 05.07.2019, che ha approvato le “*Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale*”;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere”;
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell’Atto Unilaterale d’obbligo;
- preso atto che con nota prot. n. 0597868 del 3.12.2024, questa Sezione ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, per la quale si richiedeva evidenza dell’impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall’intervento;
- in data 12.12.2024 è stato sottoscritto, dal rappresentante legale della **Posta Delle Canne S.r.l.** l’atto

- unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901;
- questa Sezione Transizione Energetica con nota prot.n.0623973 del 16.12.2024, trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo, successivamente repertoriato con il numero 026357 del 23.12.2024;
  - il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto nella sua versione vidimata in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;
  - ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
  - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
  - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
  - Comunicazione di informativa antimafia prot. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0310599\_20241002 fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.
    - *controllata dallo Stato» e quindi esclusa, per effetto dell'art. 83 del d.lgs. n.159 del 2011".*

#### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile **eolica** di potenza nominale complessiva pari a **48,000 MWe**, costituito da 8 (otto) aereogeneratori, nei territori comunali di Orta Nova (FG) e Ortona (FG) in località "Posta delle Canne" e "Mascitelli", denominato "Posta Delle Canne", posizionato secondo le seguenti coordinate (come riportate nell'elaborato "Relazione Tecnica Generale C01") e riportate in tabella:

COORDINATE WGS 84 - UTM 33 N		
WTG	E	N
1	554494	4575578
2	554699	4574698
3	554715	4573880
4	555508	4574045
5	555687	4573409
7	555502	4575326
8	556222	4576287
9	556929	4575253

†

- opere connesse (codice di Rintracciabilità 201901326) per la connessione dell'impianto di cui al punto precedente "in antenna a 150 kV con una nuova Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea RTN a 150 kV "CP Orta Nova – SE Stornara", previa realizzazione di due elettrodotti RTN a 150 kV tra la futura SE suddetta e una futura SE RTN a 380/150 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN a 380 kV "Foggia – Palo del Colle"; Tale soluzione prevede la costruzione:
  - di un cavidotto in MT per l'interconnessione tra gli aerogeneratori e la sottostazione utente AT/MT;
  - di una sottostazione MT/AT utente, collegata in antenna a 150 kV con la nuova stazione di Terna 150 kV da realizzarsi nel Comune di Stornara (FG) (autorizzata con D.D.n.202 del 12.12.2018);
  - di un collegamento in entra-esce della SE RTN di Stornara tramite due elettrodotti RTN a 150 kV

(autorizzati con D.D.n. 202 del 12/09/2018) con la SE RTN 380/150 kV di Cerignola (autorizzata con D.D.n.4 del 27.01.2016);

- delle infrastrutture connesse strettamente indispensabili e riferite in progetto

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,  
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -  
Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

**Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)**

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

diretto

indiretto

X neutro

non rilevato

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte;

**L’E.Q. della Sezione Transizione Energetica  
“Supporto Procedure Amministrative E Contenzioso”  
Avv. Simeone Lacalendola**

**L’E.Q. di Dip.to Sviluppo Economico**

**“Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infraregionali”**

**Ing. Valentina Benedetto**

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA  
VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.*
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la LR 11/2001 e ss.mm.ii applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali nella Regione Puglia a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la LR 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati*;
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997, *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”*;

**VERIFICATO CHE:**

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con nota prot. n. rif. 0005411-P-23/02/2024 il MASE trasmetteva l'esito della procedura di VIA per effetto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 15/02/2024: precisamente, il Consiglio dei Ministri deliberava di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto, "...a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 246 del 26 aprile 2022, [della Commissione tecnica PNRR-PNIEC], la cui ottemperanza va verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. " Si precisa che, per effetto di quanto disposto dall'art. 7 del DL n. 50/2022 (come conv. In Legge n. 91/2022), nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "l'eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA ed alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152";
- in data 23/07/2024 è stato pubblicato sul Portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE, alla pagina dedicata al progetto eolico in oggetto (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7563/10946>) il provvedimento direttoriale P.U.A. "*che comprende il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2024, di esito positivo, subordinato al rispetto delle prescrizioni in esso riportate, nonché l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, titolo assoggettato alle prescrizioni archeologiche indicate nel parere n. 5608-P del 17 maggio 2024 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, e l'autorizzazione culturale, di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004.*";
- preso atto della rinuncia di 2 aerogeneratori rispetto alla proposta progettuale oggetto di istanza di Autorizzazione Unica, per circostanze emerse ed accertate nella Conferenza dei Servizi del 9/9/2024 e richiamate in narrativa, tali da riconfigurare il layout ad otto aerogeneratori, con un contestuale incremento della potenza del singolo aerogeneratore da 5,6 MW a 6 MW, con una potenza di impianto complessivo di 48 MW (8 aerogeneratori da 6 MW ciascuno).
- con comunicazione, prot. n. 0597868 del 3.12.2024 questa Sezione regionale competente per l'A.U. comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, ivi incluse le dovute misure di compensazione e mitigazione stabilite in Conferenza di Servizi o comunque nell'iter istruttorio a favore delle amministrazioni comunali, ai sensi della richiamata regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", per cui **sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese.

**DATO ATTO CHE:**

- con D.G.R. n. 1944 del 21/12/2023, l'ing Francesco Corvace, è stato individuato quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia, nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

**VISTO** l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Posta Delle Canne S.r.l.**, in data 12.12.2024;

**FATTI SALVI** gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **Posta Delle Canne S.r.l.**, deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022.

**Precisato che:**

Il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot.n. 0597868 del 3.12.2024 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

**ART. 2)**

di provvedere al rilascio, alla **Posta Delle Canne S.r.l.**, (Cod. Fisc. e P. Iva 08416570722) con sede legale in Milano (MI) Via Durini, n.9, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile **eolica** di potenza nominale complessiva pari a **48,000 MWe**, costituito da 8 (otto) aereogeneratori ciascuno con potenza nominale di 6 MWe, ubicato nei territori comunali di Orta Nova (FG) e Ordona (FG) in località "*Posta delle Canne*" e "*Mascitelli*", denominato "*Posta Delle Canne*", posizionato secondo le seguenti coordinate (come riportate nell'elaborato "*Relazione Tecnica Generale C01*") e riportate in tabella:

<b>COORDINATE WGS 84 - UTM 33 N</b>		
<b>WTG</b>	<b>E</b>	<b>N</b>
<b>1</b>	554494	4575578
<b>2</b>	554699	4574698
<b>3</b>	554715	4573880
<b>4</b>	555508	4574045
<b>5</b>	555687	4573409
<b>7</b>	555502	4575326
<b>8</b>	556222	4576287
<b>9</b>	556929	4575253

- opere connesse (codice di Rintracciabilità 201901326) per la connessione dell'impianto di cui al punto

precedente “in antenna a 150 kV con una nuova Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea RTN a 150 kV “CP Orta Nova – SE Stornara”, previa realizzazione di due elettrodotti RTN a 150 kV tra la futura SE suddetta e una futura SE RTN a 380/150 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN a 380 kV “Foggia – Palo del Colle”; Tale soluzione prevede la costruzione:

- di un cavidotto in MT per l’interconnessione tra gli aerogeneratori e la sottostazione utente AT/MT;
- di una sottostazione MT/AT utente, collegata in antenna a 150 kV con la nuova stazione di Terna 150 kV da realizzarsi nel Comune di Stornara (FG) (autorizzata con D.D.n.202 del 12.12.2018);
- di un collegamento in entra-esce della SE RTN di Stornara tramite due elettrodotti RTN a 150 kV (autorizzati con D.D.n. 202 del 12/09/2018) con la SE RTN 380/150 kV di Cerignola (autorizzata con D.D.n.4 del 27.01.2016);
- infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto

#### ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell’ambito del presente procedimento.

**Tra le condizioni che vincolano l’efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati**, a norma dell’Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell’efficacia del presente provvedimento.

#### ART. 4)

La **Posta Delle Canne S.r.l.** nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*”.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

#### ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all’esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può

coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

#### **ART. 6)**

di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio laddove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### **ART. 7)**

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 0597868 del 3.12.2024.

#### **ART. 8)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### **ART. 9)**

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

#### **ART. 10)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 11)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del

titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 12)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini

dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

**ART. 13)**

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

**ART. 14)**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

**ART. 15)**

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n.47 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
  - all'Albo Telematico,
  - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it),
  - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso,
  - alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
  - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
- Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali;
- Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all'attenzione del CT VIA e alla CT PNRR/PNIEC;
- Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i Servizi Interni, Finanziari, Territoriali e di Vigilanza Direzione Generale per i Servizi Territoriali Div. XII - Ispettorato Territoriale (Casa Del Made In Italy) - Puglia Basilicata e Molise;
- Al Ministero dell'Interno, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI FOGGIA;
- Al Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta – Andria – Trani e Foggia;
- Alla Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture:
- Servizio Autorità Idraulica;
- Sezione Risorse Idriche;
- Alla Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia
  - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
  - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- Alla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia:
  - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali,
  - Servizio Territoriale Foggia;

- Sezione Risorse Idriche;
- ad Arpa Puglia:
  - Direzione Generale;
  - Dipartimento Provinciale di Foggia;
- alla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- Al Comando Militare Esercito Puglia;
- All'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- Alla Provincia di Foggia Settore Grandi Infrastrutture, Dissesto Idrogeologico, Difesa Idraulica Ed Edilizia Sismica Servizio Edilizia Sismica E Approvvigionamento Idrico;
- Al Comune di Orta Nova;
- Al Comune di Stornara;
- Al Comune di Ortona;
- Al Comune di Cerignola;
- a Terna S.p.A.;
- ad Enel Spa;
- a Snam Rete Gas spa;
- al GSE S.p.A.;
- ad InnovaPuglia S.p.A.
- alla **Posta Delle Canne S.r.l.**, in qualità di destinatario diretto del provvedimento

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infraregionali  
Valentina Benedetto

E.Q. Supporto procedure amministrative e Contenzioso  
Simeone Lacalendola

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica  
Francesco Corvace